

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

539/2021/R/GAS

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL
TETTO AL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DEGLI
INVESTIMENTI NELLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO**

Mercati di incidenza: gas naturale

30 novembre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di applicazione del tetto agli investimenti nelle località di più recente metanizzazione previsto dall'articolo 33 della RTDG ed alle conseguenti modalità di riconoscimento dei costi di capitale nelle suddette località.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità entro il **14 gennaio 2022**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lett.b) della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano**

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Aspetti introduttivi.....	6
2. Oggetto della consultazione.....	7
3. Descrizione sintetica del meccanismo di applicazione del tetto agli investimenti..	7
<i>Decorrenza misure di contenimento della spesa di capitale unitaria</i>	<i>7</i>
4. Individuazione delle curve di penetrazione dell'utenza	9
<i>Determinazione degli indici di diffusione del servizio.....</i>	<i>9</i>
5. Modalità di applicazione del tetto nella seconda fase	11
6. Modalità di applicazione del tetto agli investimenti nella terza fase.....	15
<i>Applicazione della decurtazione tariffaria</i>	<i>16</i>

1. Aspetti introduttivi

- 1.1 Con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) è stata approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RTDG 2020-2025).
- 1.2 In relazione agli investimenti effettuati nelle località in avviamento¹ l’Autorità, come precisato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, ha confermato anche per il quinto periodo di regolazione l’adozione di meccanismi volti a “contenere” il riconoscimento tariffario degli investimenti, qualora detti investimenti risultino superare una soglia di spesa per utente servito, oltre la quale non si ritiene rispettato il principio di efficienza sancito dall’articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 1.3 Con riferimento alle località in avviamento, l’articolo 33 della RTDG stabilisce in particolare che:
- a partire dall’anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura (di seguito richiamato come APF) successivo al 2017 ($APF \geq 2018$), si applichi un tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale;
 - il tetto sia rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017 e sia applicato anche negli anni successivi al primo triennio;
 - nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, il tetto all’ammontare dei costi di capitale riconosciuti trovi applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici;
 - il tetto trovi applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l’affidamento del servizio per ambito territoriale minimo;
 - il valore del tetto sia aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat.
- 1.4 In relazione alle modalità applicative del tetto all’ammontare dei costi di capitale riconosciuti previsto dal citato articolo 33 della RTDG, come indicato al paragrafo 15.28 del documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: consultazione 410/2019/R/GAS), l’Autorità ha prospettato di rivedere i

¹ L’articolo 1, comma 1, della RTDG definisce il periodo di avviamento come il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di prima fornitura.

criteri adottati con la deliberazione 9 aprile 2019, 98/2019/R/GAS, confermando l'orientamento a prevedere un regime articolato in più fasi:

- una prima fase della durata di tre anni (compreso l'anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente (di seguito: prima fase);
- una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio (di seguito: seconda fase), in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
- una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio (di seguito: terza fase), in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale.

- 1.5 Ferme restando le modifiche introdotte dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e le posizioni dell'Autorità rimarcate nella propria Segnalazione a Parlamento e Governo del 27 ottobre 2020. 406/2020/I/GAS (oggetto di specifico procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 435/2020/R/GAS), nel seguito del documento sono riportati gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità applicative del regime di applicazione del tetto agli investimenti di cui all'articolo 33 della RTDG.

2. Oggetto della consultazione

- 2.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti in merito alle modalità operative di:
- verifica e applicazione del tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento, previsto dall'articolo 33, comma 2, della RTDG, da applicarsi con riferimento alla seconda fase;
 - determinazione e applicazione della decurtazione retroattiva degli investimenti in caso di superamento della soglia unitaria massima di spesa per utente servito prevista dall'articolo 33, comma 3, della RTDG (di seguito richiamata come: soglia unitaria massima di spesa), da applicarsi con riferimento alla terza fase.

3. Descrizione sintetica del meccanismo di applicazione del tetto agli investimenti

Decorrenza misure di contenimento della spesa di capitale unitaria

- 3.1 È opportuno, in primo luogo, individuare in modo puntuale le tre fasi di applicazione del tetto agli investimenti richiamate nel paragrafo 1.4. A questo scopo giova ricordare che la tariffa di riferimento determinata con riferimento all'anno di prima fornitura, dato il differimento temporale nel riconoscimento dei

costi di capitale (cd *lag* regolatorio), tiene conto degli investimenti realizzati fino all'anno precedente l'APF e quindi, di norma, riconosce solo la remunerazione del capitale investito relativo ai lavori in corso.

- 3.2 Sulla base di tale considerazione, rispetto all'impostazione riportata al precedente paragrafo 1.4, l'Autorità intende prevedere che l'avvio della prima fase di gestione del meccanismo decorra a partire dalle tariffe relative all'anno tariffario successivo all'APF, nella quale trovano riconoscimento per la prima volta anche gli investimenti entrati in esercizio nel corso del medesimo APF.
- 3.3 Ai fini dell'applicazione del tetto previsto dall'articolo 33 della RTDG, in coerenza con quanto riportato nella consultazione 410/2019/R/GAS e successivamente confermato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità intende pertanto definire le decorrenze delle tre fasi del meccanismo secondo la seguente sequenza temporale:
- **prima fase:** di durata triennale, decorre a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario $APF+1$ (ad esempio, per le località con $APF=2018$, il triennio decorrerà a partire dalle tariffe di riferimento per l'anno 2019 e fino alle tariffe di riferimento per l'anno 2021 incluse); in tale triennio trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della RTDG (riconoscimento sulla base dei costi effettivi sostenuti);
 - **seconda fase:** di durata biennale, decorre a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario $APF+4$ e fino alle tariffe di riferimento per l'anno $APF+5$ (incluse); in tali anni trova applicazione la soglia unitaria massima di spesa di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG, che comporta l'applicazione di un tetto all'ammontare dei costi di capitale riconosciuti, nel caso in cui la spesa di capitale unitaria risulti superiore alla suddetta soglia massima unitaria;
 - **terza fase:** decorre a partire dalle tariffe di riferimento dell'anno tariffario $APF+6$; in caso di superamento della soglia, si procede a determinare e applicare una decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti (per dettagli applicativi si rimanda a quanto riportato al successivo capitolo 6).

Box 1 – Esempio

La tabella successiva esemplifica in modo sommario l'algoritmo procedurale con riferimento ad una località tariffaria con anno di prima fornitura 2018 ($APF=2018$).

Tabella 1 - Schema di sintesi per località con APF=2018

Anno tariffe	Anno gestione	Modalità di riconoscimento dei costi di capitale	Fasi ex consultazione 410/2019/R/GAS
TARIFFE 2018	APF	investimenti effettivi (di norma solo LIC)	-
TARIFFE 2019	APF+1	investimenti effettivi	Prima fase
TARIFFE 2020	APF+2	investimenti effettivi	Prima fase
TARIFFE 2021	APF+3	investimenti effettivi	Prima fase
TARIFFE 2022	APF+4	Soglia unitaria ex comma 33.3 RTDG	Seconda fase
TARIFFE 2023	APF+5	Soglia unitaria ex comma 33.3 RTDG	Seconda fase
TARIFFE 2024	APF+6	Applicazione decurtazione tariffaria	Terza fase

Spunti per la consultazione

S1 Osservazioni in merito alle modalità applicative di attuazione del regime di applicazione del tetto e puntuale individuazione delle diverse fasi.

4. Individuazione delle curve di penetrazione dell'utenza – seconda fase

- 4.1 Come riportato al paragrafo 15.28 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, a partire dal quarto anno di gestione del servizio, la cosiddetta seconda fase, l'Autorità intende applicare un tetto determinato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario.
- 4.2 A tale fine, l'Autorità intende determinare il suddetto tetto ai costi di capitale a partire dalla soglia unitaria massima di spesa per utente ammissibile al riconoscimento tariffario, fissata dall'articolo 33, comma 3 della RTDG e in funzione del numero di punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, determinati sulla base di curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario.

Determinazione degli indici di diffusione del servizio

- 4.3 In relazione alla definizione delle curve di penetrazione di utenza tipiche di ciascun ambito tariffario, anche tenuto conto della decorrenza prospettata al paragrafo 3.1 per l'avvio della terza fase (anno tariffario $APF+6$), l'Autorità ritiene che la valutazione prospettica del numero di punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alle reti, sia da effettuarsi con riferimento alla situazione riscontrabile al termine del sesto anno di gestione ($APF+5$).
- 4.4 A tale scopo, sono state effettuate analisi per ciascuno degli ambiti tariffari di cui all'articolo 43 della RTDG, considerando l'insieme delle località di più recente metanizzazione per le quali risultino disponibili i dati, compatibilmente con l'esigenza di valutare i pdr al sesto anno di gestione del servizio.

- 4.5 Su tali basi è stato determinato, per un campione di oltre 500 località tariffarie², l'indice di diffusione del servizio misurato come incidenza dei punti di riconsegna connessi al termine del sesto anno di gestione del servizio³. L'incidenza è stata valutata, in ottica di semplificazione, rispetto al totale delle famiglie residenti, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicata dall'ISTAT (ultimo riferimento: anno 2019).
- 4.6 Nella successiva Tabella 2 sotto riportata, per ciascun ambito tariffario, sono riportati, oltre all'indice di diffusione del servizio, il numero di località interessate dalla stima, il numero di punti di riconsegna che risultano connessi alla fine del sesto anno di attività, il numero di famiglie residenti al 31 dicembre 2019 e l'anno in cui mediamente⁴ risultano essere state metanizzate le località di ciascun ambito comprese nel campione.

Tabella 2 - località tariffarie con APF tra il 2005 e il 2014 per ambito tariffario

Ambito tariffario	n. località	PDR al 6° anno	Famiglie residenti	Indice di diffusione	APF medio
AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)	7	2.383	29.925	7,96%	2006
AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)	82	17.787	267.312	6,65%	2009
AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)	21	6.465	180.967	3,57%	2007
AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)	112	57.244	589.229	9,72%	2007
AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)	90	43.512	427.760	10,17%	2008
AMBITO MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)	194	88.753	863.676	10,28%	2009

- 4.7 L'indice di diffusione del servizio, secondo i dati riportati nella Tabella 2, varia da un minimo di 3,57% relativo all'ambito centrale a un massimo di 10,28% relativo all'ambito meridionale.
- 4.8 È stato altresì calcolato l'indice di diffusione del servizio considerando tutte le località in avviamento (oltre 1.700 località con APF tra il 1997 e il 2014) di cui sono disponibili i dati; utilizzando tale *dataset*, le elaborazioni hanno evidenziato, da un lato, un grado di diffusione per ambito tariffario al sesto anno in linea o superiore a quello individuato nella precedente Tabella 2, dall'altro, una maggiore

² Il campione è costituito dalle località tariffarie con anno di prima fornitura compreso tra l'anno 2005 e l'anno 2014 (estremi inclusi).

³ Definito *apf* l'anno di prima fornitura, la valutazione prospettica è operata avendo come riferimento il numero di punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione del gas al 31 dicembre dell'anno *apf*+5.

⁴ Media aritmetica degli anni di prima fornitura delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario.

variabilità di tale indice tra i diversi ambiti⁵. La successiva Tabella 3 riporta i dettagli di tali elaborazioni.

Tabella 3 - Località tariffarie con APF tra il 1997 e il 2014 per ambito tariffario

Ambito tariffario	n. località	PDR al 6° anno	Famiglie residenti	Indice di diffusione	APF medio
AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)	108	33.125	155.002	21,37%	2000
AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)	258	79.124	925.617	8,55%	2003
AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)	74	16.875	454.066	3,72%	2002
AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)	430	252.188	1.742.837	14,47%	2002
AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)	358	199.419	1.870.617	10,66%	2002
AMBITO MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)	476	315.326	2.655.324	11,88%	2004

- 4.9 Ai fini della determinazione del numero di punti di riconsegna prospettici da utilizzare nell'ambito del calcolo del tetto da applicare nella seconda fase di gestione del meccanismo, l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento ai dati relativi alle metanizzazioni più recenti, anche in relazione a possibili mutamenti della propensione alla connessione alle reti gas e propende, pertanto, per l'utilizzo degli indici di diffusione riportati nella precedente Tabella 2. Per la regione Sardegna l'Autorità ritiene ragionevole l'applicazione dell'indice di diffusione previsto per l'Ambito Meridionale.
- 4.10 In merito alla determinazione degli indici di diffusione del servizio, l'Autorità è comunque aperta a valutare, nell'ambito del processo di consultazione, soluzioni alternative quali la possibilità di applicare un unico valore medio (non differenziato per ambito tariffario), determinato come media ponderata degli indici di diffusione rilevati in ciascun ambito.

Spunti per la consultazione

- S2** Osservazioni in merito alla determinazione dell'indice di diffusione della distribuzione gas.
- S3** Considerazioni in favore dell'adozione di indici di diffusione differenziati per ambito tariffario ovvero in favore dell'adozione di valori medi non differenziati per ambito.

5. Modalità di applicazione del tetto nella seconda fase

- 5.1 Con riferimento alla verifica del superamento della soglia massima di spesa per

⁵ Nel caso degli indici riportati in Tabella 2, la deviazione *standard* risulta pari al 2,4%; utilizzando la serie storica integrale, la deviazione *standard* risulta pari al 5,4%.

utente servito, l’Autorità intende valutare, per ciascuna località tariffaria i con APF successivo al 2017, nel terzo e nel quarto anno successivo all’APF (corrispondenti al quarto e al quinto anno di gestione), la seguente condizione⁶:

$$Tetto_i^{apf+n} < \frac{\sum_{i,s,t}^{apf+(n-1)} [(IP_IML(nolic)_{i,s,t} + LIC_IML_{i,t} + Contr_IML_{i,s,t}) * ifl_t^{apf+(n-1)}]}{pdr_i^{apf+5}}$$

dove:

- **apf** indica l’anno di prima fornitura del gas;
- **n** assume valori pari a tre o quattro;
- $Tetto_i^{apf+n} = 5.250\text{€}/pdr * ifl_{2017=1}^{apf+(n-1)}$;
- $IP_IML(no\ lic)_{i,s,t}$ indica, per ciascuna località i , il valore delle immobilizzazioni lorde relative all’attività di distribuzione del gas, per tipologia di cespiti s , realizzate nell’anno t ed entrate in esercizio nel medesimo anno t ;
- $LIC_IML_{i,t}$ indica, per ciascuna località i , il valore delle nuove immobilizzazioni in corso relative all’attività di distribuzione del gas, realizzate nell’anno t ;
- $Contr_IML_{i,s,t}$ indica, per ciascuna località i , il valore dei contributi pubblici ricevuti da organismi pubblici nazionali e comunitari, incassati in ciascun anno t ;
- $ifl_t^{apf+(n-1)}$ esprime la variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi tra l’anno di realizzazione delle immobilizzazioni (in corso e/o in esercizio) e l’anno di riferimento per la determinazione delle tariffe⁷;
- pdr_i^{apf+5} indica, per ciascuna località, il numero di punti di riconsegna potenzialmente connessi alle reti di distribuzione al sesto anno, determinato applicando gli indici di diffusione del gas differenziati secondo quanto riportato nella precedente Tabella 2 al numero totale di famiglie residenti, come risultante dall’edizione più aggiornata del “*Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre*” pubblicato dall’ISTAT.

5.2 In caso di superamento della soglia, l’Autorità intende procedere a:

- definire un coefficiente di riduzione del capitale investito, determinato come rapporto tra la spesa unitaria massima prevista ($Tetto_i^{apf+n}$) e la spesa unitaria effettiva rilevata nel quarto e nel quinto anno di gestione, calcolata

⁶ Per semplicità di esposizione si ipotizza assenza di alienazioni e riclassifiche; ai fini dell’applicazione effettiva del meccanismo illustrato, pertanto, i termini dell’espressione saranno considerati al netto di tali alienazioni e/o riclassifiche.

⁷ A titolo esemplificativo, per una località con APF=2018, il quarto anno di gestione corrisponderebbe alle tariffe per l’anno 2022; ai fini delle tariffe di riferimento per l’anno 2022, come noto, si considerano gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, opportunamente rivalutati a prezzi 2022 (anno 2021=1).

sulla base del numero di punti di riconsegna attesi al sesto anno di gestione secondo quanto riportato nell'espressione al paragrafo 5.1;

- applicare detto coefficiente alle voci che compongono la spesa di capitale $IP_IML(no\ lic)_{i,s,t}$ e $Contr_IML_{i,s,t}$ (opportunamente rivalutati);
- applicare altresì detto coefficiente al saldo delle immobilizzazioni in corso esistenti, necessario ai fini della determinazione del capitale investito netto oggetto di riconoscimento tariffario in ciascun anno.

5.3 In relazione a quanto prospettato al paragrafo precedente, l'Autorità ritiene che questo approccio consenta:

- una gestione operativa del meccanismo efficace, di contenuta onerosità amministrativa e che non comporti cambiamenti radicali nelle partite economiche che contribuiscono alla determinazione del capitale investito netto oggetto di riconoscimento tariffario;
- l'applicazione dei consueti algoritmi di calcolo ai fini della determinazione dei riconoscimenti di capitale (remunerazione e ammortamenti).

5.4 A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel successivo Box 2 si illustra un'ipotesi di applicazione semplificata dell'algoritmo procedurale che si intende implementare.

Box 2 – Esempio

Si ipotizzi una località tariffaria con $APF=2018$. Si ipotizzi inoltre che il numero di punti di riconsegna potenzialmente connessi al sesto anno di gestione sia pari a 10 ($pdr^{apf+5}=10$). Per semplicità di esposizione, si assuma inoltre assenza di alienazioni e riclassificazioni di cespiti, nonché assenza di inflazione.

La successiva Tabella 4 riporta uno schema semplificato dei dati tariffari da considerare ai fini della verifica della soglia unitaria massima di spesa.

Tabella 4 – Esempio di stratificazione della spesa di capitale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia unitaria massima di spesa di cui all'articolo 33 della RTDG

Spesa di capitale annua	riconoscimento in tariffa*	$IP_IML(noLIC)_t$	LIC_IML_t	$ContrPubb_IML_t$	spesa unitaria massima	spesa unitaria effettiva (con PDR^{apf+5})
2016	-	0	0	0		
2017	2018	0	25.000	-10.000	N/D	non verificata
2018 (APF)	2019	15.000	0	0	5.250	non verificata
2019	2020	0	0	0	5.250	non verificata
2020	2021	10.000	0	0	5.250	non verificata
2021	2022	10.000	5.000	0	5.250	5.500
2022	2023	5.000		0	5.250	6.000

* Ai fini del riconoscimento tariffario, nelle tariffe di ciascun anno t sono considerate le spese di capitale effettuate fino all'anno $t-1$.

Come riportato nello schema di sintesi sopra, per i primi 3 anni di gestione successivi all'anno di prima fornitura (ossia per gli anni tariffari da $APF+1$ a $APF+3$), il riconoscimento dei costi di capitale è effettuato sulla base degli

incrementi patrimoniali effettivamente realizzati in ciascun anno, secondo quanto prospettato nella consultazione 410/2019/R/GAS.

Per il quarto e quinto anno di gestione (anni tariffari $APF+4$ e $APF+5$), l’Autorità intende procedere a verificare se il livello di spesa di capitale unitaria per cliente servito rispetta il tetto agli investimenti, secondo quanto illustrato nell’espressione riportata al precedente paragrafo 5.1.

Nell’esempio riportato nella tabella precedente, sia nel quarto sia nel quinto anno la spesa unitaria risulta superare il livello massimo ammissibile fissato all’articolo 33, comma 3 della RTDG. A tale fine, in ciascun anno si procede alla determinazione del coefficiente di riduzione del capitale investito descritto al paragrafo 5.2.

Sulla base dei dati di esempio riportati nella precedente Tabella 4, tale coefficiente assumerebbe un valore pari a 0,955 per il quarto anno (dato dal rapporto tra la spesa unitaria massima ammissibile rivalutata (5250) e la spesa unitaria effettiva determinata in base ai dati comunicati dall’impresa (5500)); per il quinto anno di gestione, tale coefficiente assumerebbe un valore pari a 0,875.

Per ciascuno degli anni della seconda fase, pertanto, in caso di superamento della soglia, si intende applicare il coefficiente di riduzione di cui al paragrafo 5.2 al valore aggregato di ciascuna delle voci di spesa di capitale $IP_IML(noLIC)_{i,s,t}$ e $ContrPubb_IML_{i,s,t}$, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso esistenti.

A tale stratificazione “limitata” per effetto del tetto, come già evidenziato, si applicherebbero le disposizioni della RTDG in materia di riconoscimento tariffario degli investimenti, mediante i consueti algoritmi di calcolo relativi al riconoscimento della remunerazione del capitale investito netto e degli ammortamenti tariffari.

- 5.5 Le ipotesi illustrate nel Box 2 rappresentano solo uno dei possibili esiti derivanti dall’applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 33 della RTDG. Sulla base di quanto illustrato, infatti, è possibile individuare in astratto la seguente casistica generale:
- a) imprese che superano la soglia unitaria massima di spesa nel quarto e/o nel quinto anno di gestione;
 - b) imprese che non superano la soglia.
- 5.6 In relazione ai casi di cui alla lettera a) del precedente elenco, l’Autorità intende procedere a verificare il superamento della soglia di spesa unitaria in modo indipendente per ciascuno degli anni quarto e quinto della gestione.
- 5.7 In altri termini, qualora le imprese ricadano nel caso di cui alla lettera a) del precedente elenco, l’Autorità intende procedere limitando il riconoscimento dei costi di capitale per l’anno in cui risulta superata la soglia e procedendo nuovamente a verificare, nell’anno successivo, la condizione per l’attivazione

della soglia, senza tener conto dell'eventuale limitazione applicata per l'anno tariffario precedente.

Spunti per la consultazione

- S4** Osservazioni in merito alle modalità di individuazione della spesa effettiva unitaria ai fini della verifica del superamento della soglia unitaria massima ammissibile.
- S5** Osservazioni in merito alle modalità applicative del tetto di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG.

6. Modalità di applicazione del tetto agli investimenti nella terza fase

- 6.1 A partire dalle tariffe relative all'anno tariffario $APF+6$ (corrispondente al settimo anno di gestione come descritto alla precedente Tabella 1), l'Autorità intende procedere a verificare il superamento della soglia unitaria massima, utilizzando a tale fine il numero di punti di riconsegna effettivamente serviti, in luogo del numero di punti di riconsegna prospettici determinati secondo quanto previsto al precedente capitolo 4.
- 6.2 Come noto, il numero di punti di riconsegna effettivamente serviti in un determinato anno t , è comunicato dalle imprese nel corso dell'anno $t+1$ ed utilizzato ai fini della determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento per l'anno $t+2$.
- 6.3 Da quanto indicato nei due paragrafi precedenti, deriva che il numero di punti di riconsegna utilizzato per la verifica del superamento della soglia nell'anno tariffario $APF+6$, è il numero di punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno $APF+5$. Tale scelta risulta coerente con il *lag* di riconoscimento degli investimenti e consente di procedere alla verifica sopra menzionata utilizzando dati patrimoniali e fisici riferiti al medesimo momento temporale. Sulla base di quanto prospettato, tenuto conto delle tempistiche di acquisizione dei dati, la verifica del superamento della soglia nella terza fase si ritiene possa essere materialmente effettuata nel corso dell'anno $APF+7$.
- 6.4 Qualora, nel settimo anno di gestione, la spesa di capitale unitaria effettiva (determinata sulla base del numero di punti di riconsegna effettivamente serviti) risulti superiore al valore massimo ammissibile determinato sulla base della soglia individuata nella RTDG, l'Autorità, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative all'anno tariffario $APF+6$, procede a:
- riconoscere i costi di capitale fino al limite massimo ammesso dalla soglia di spesa individuata all'articolo 33 della RTDG, applicando il coefficiente correttivo di riduzione del capitale investito descritto al precedente paragrafo 5.2;
 - determinare i maggiori riconoscimenti percepiti dall'impresa a partire dalle tariffe relative all'anno $APF+1$ e fino alle tariffe relative all'anno $APF+5$

calcolati come differenza tra quanto è stato effettivamente riconosciuto nelle tariffe di riferimento e quanto sarebbe stato riconosciuto in ciascun anno a partire da valori stratificati “limitati” determinati applicando il citato coefficiente correttivo.

- 6.5 La somma dei maggiori riconoscimenti percepiti in relazione ai primi 5 anni di gestione, determinati secondo quanto riportato alla lettera b) del precedente elenco, costituirà l’ammontare oggetto della decurtazione tariffaria prevista nella terza fase descritta al paragrafo 1.4.
- 6.6 Qualora invece la spesa unitaria effettiva (sempre determinata sulla base del numero di punti di riconsegna effettivamente serviti), risulti inferiore o pari al valore massimo ammissibile determinato sulla base della soglia individuata nella RTDG e qualora, nel corso della seconda fase, sia stato applicato il tetto di cui all’articolo 33, comma 3, della RTDG, l’Autorità procede a rideterminare le tariffe di riferimento degli anni tariffari $APF+4$ e $APF+5$ (che identificano la seconda fase secondo la precedente Tabella 1) utilizzando i dati di spesa effettivi dell’impresa in luogo dei valori “limitati” per effetto del tetto secondo quanto prospettato al capitolo 5.

Applicazione della decurtazione tariffaria

- 6.7 Nei casi individuati al precedente paragrafo 6.4, una volta determinato l’ammontare dei maggiori riconoscimenti percepiti secondo quanto prospettato sopra, l’Autorità intende procedere ad applicare la conseguente decurtazione tariffaria nell’ambito dei meccanismi di perequazione dei ricavi previsti dalla RTDG a partire dalla perequazione dei ricavi tariffari relativi al suddetto anno tariffario $APF+6$.
- 6.8 A tale fine, l’Autorità intende procedere computando (con segno negativo) l’ammontare annuo oggetto di decurtazione tariffaria nell’ambito dei ricavi ammessi dalle tariffe di riferimento in ciascuno degli anni indicati sopra (ossia a partire dalla perequazione dei ricavi relativi alle tariffe per l’anno $APF+6$ e fino alla perequazione dei ricavi per l’anno $APF+8$).

Spunti per la consultazione

- S6** Osservazioni in merito alle modalità di verifica del superamento della soglia nella terza fase di gestione del meccanismo.
- S7** Osservazioni in merito alle modalità applicative di determinazione e applicazione delle decurtazioni tariffarie.